



COMUNE DI NASO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2016

AVVISO IMU + TASI 2016 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

INFORMA

Che entro il 16 giugno 2016 deve essere effettuato il versamento della prima rata sia dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e della tassa sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) dovuta per l’anno d’imposta 2016:

I.M.U. E TA.S.I. DAL 1° GENNAIO 2016

- 1) Non è dovuta l’IMU per i terreni agricoli tranne quelli ubicati nel foglio 1 del Comune;
- 2) E’ introdotta una nuova disciplina per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato a genitori o figli, che le utilizzano quali abitazioni principali:

- Sono soggette a TASI a carico del solo comodante (il soggetto passivo che concede le unità immobiliari);
- E’ ridotta del 50% la base imponibile sia ai fini IMU che TASI delle unità immobiliari- escluse quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9 – concesse in comodato a genitori o figli che le utilizzano come abitazione principale a condizione che:
 - Il contratto di comodato sia registrato;
 - Il comodante possiede, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile ad uso abitativo in Italia, che deve essere ubicato nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (sono sempre escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie A1- A8- A9)
 - Il comodante risiede anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Si precisa che, il possesso di un ulteriore fabbricato ad uso non abitativo (es. negozio) anche in quota parte, non fa perdere il beneficio.

Per godere del beneficio di cui al punto 2 occorre presentare, **entro il 30 giugno 2017**, la dichiarazione I.M.U. nella quale attestare il possesso dei requisiti.

3) E’ stata abolita la TASI sull’abitazione principale e relative pertinenze per i possessori e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando l’immobile è adibito ad abitazione principale; (rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e A9);

ALIQUOTE I.M.U. PER L’ANNO 2016

(deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2016)

ALIQUOTA 5,50 per mille

- per abitazione principale nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9 e relative pertinenze(nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7;
- per le unità immobiliari posseduta dai cittadini italiani non residenti nel Territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

ALIQUOTA 8,80 per mille

- Per tutti gli immobili a disposizione ed immobile del gruppo “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D10 “immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1° gennaio 2014;

-terreni edificabili ed equivalenti

ALIQUOTA 7,60 PER MILLE:

terreni agricoli ed inculti ricadenti nel foglio di mappa **1**

*I fabbricati rurali a destinazione strumentale all'attività agricola e terreni agricoli sono esenti IMU
Sono altresì esonerati dal pagamento dell'Imposta quei fabbricati interessati da ordinanza di sgombero;*

Viene ridotta del 50% la base imponibile dei fabbricati che si trovano nelle zone di Maina e Badia, interessate dalla frana e delimitate nelle planimetrie pubblicate sul sito istituzionale.

Sono equiparate all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

- a) di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
- b) Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni dovranno essere dichiarate nella dichiarazione I.M.U./I.U.C. e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza della 1^a rata.

L'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel Territorio Comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

DETRAZIONE:

- € 200,00 detrazione per abitazione principale categoria catastale A1, A8 e A9.

TERMINI DI SCADENZA: Il pagamento dovrà essere eseguito in autoliquidazione utilizzando il modello F24, rispettando le seguenti scadenze:

- **prima rata** in acconto oppure pagamento in unica soluzione: entro il **16 giugno 2016**,
- **seconda rata** a saldo: entro il **16 dicembre 2016**.

CODICI da usare per il versamento con MODELLO F24

3912 - Imu - su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 -

Comune;(versamento sospeso tranne categorie catastali A/1,A/8,A/9);

3914 - Imu - su terreni - Comune;

3916 - Imu – su aree fabbricabili - Comune;

3918 - Imu - su altri fabbricati - Comune;

3925 - Imu - imposta municipale propria su immobili classificati nel gruppo D - ;

Il codice catastale del COMUNE DI NASO è: F848

ALIQUOTE TASI VIGENTI PER L'ANNO 2016 (delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2016)

ALIQUOTA 1,40 per mille per immobili soggetti ad IMU

- **abitazioni principali** classificate nelle **categorie catastali A1, A8 e A9** e relative pertinenze.
- **per seconde case di qualunque categoria catastale.**
- **per aree edificabili**
- **per immobili categoria D**
- Per fabbricati rurali a destinazione strumentale all'attività agricola.

I terreni agricoli sono esenti TASI.

TERMINI DI SCADENZA:

I'imposta si versa con le medesime scadenze dell'IMU

Il pagamento dovrà essere eseguito in autoliquidazione utilizzando il modello F24 rispettando le seguenti scadenze:

- **prima rata** in acconto oppure pagamento in unica soluzione: entro il **16 giugno 2016**,
- **seconda rata** a saldo: entro il **16 dicembre 2016**.

CODICI da usare per il versamento con MODELLO F24

3958 - TASI - su abitazione principale e relative pertinenze;

3960 - TASI- su aree fabbricabili

3961 - TASI - su altri fabbricati

3959 - TASI –su fabbricati rurali strumentali;

Il codice catastale del COMUNE DI NASO è: F848

E' disponibile sul sito del Comune il software per effettuare il calcolo e la stampa dell'F24.

IL CONTRIBUENTE POTRA' RIVOLGERSI PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE PER EVENTUALI CHIARIMENTI IN MERITO -TEL 0941961060-

Naso, lì 18/05/2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.TO Anna Rita Calcerano